



COMUNE DI VICENZA

Variante parziale al Piano degli Interventi
ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale n. 11/2004

Riclassificazione PUA attuati



DOCUMENTO DEL SINDACO

Ottobre 2020

Premessa

La Legge Urbanistica Regionale n.11 del 2004 articola il Piano Regolatore Comunale in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (PI).

Il Consiglio comunale con deliberazione 11.12.2009 n. 84, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio, successivamente approvato in Conferenza dei Servizi con la Regione Veneto il 26.08.2010. La ratifica della Giunta Regionale (delibera n. 2558 del 2.11.2010) è stata pubblicata nel B.U.R. n. 88 del 30.11.2010 e conseguentemente il PAT è entrato in vigore il giorno 15.12.2010.

Il Comune di Vicenza ha quindi elaborato il primo Piano degli Interventi, approvandolo con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 07.02.2013, efficace dal 23.03.2013.

Il PAT è stato oggetto di tre varianti parziali, la prima, in materia di impianti tecnologici, efficace dal 10.11.2012; la seconda, in materia SUAP, efficace dal 24.10.2018, la terza, in adeguamento alla LR 14/2017 in materia di consumo di suolo, efficace dal 27.06.2020.

L'art. 18 della LR 11/2004 prevede che il Sindaco predisponga preliminarmente un Documento che fissi gli obiettivi della nuova pianificazione, da presentarsi al Consiglio comunale, al seguito del quale si da avvio alla redazione del PI o sue varianti e alle forme di partecipazione e concertazione previste dall'art. 5 della medesima legge regionale, coinvolgendo cittadini, enti pubblici, associazioni economiche e sociali in un dialogo pubblico sui temi di cambiamento proposti dal documento.

Contenuti della variante parziale al Piano degli interventi

Per una corretta e ordinata gestione della strumentazione urbanistica comunale risulta di particolare importanza il continuo aggiornamento delle informazioni territoriali e la verifica di coerenza tra la zonizzazione del Piano degli Interventi e il regime giuridico amministrativo dei suoli.

In particolare la progressiva attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) determina la trasformazione di ambiti territoriali che passano da territori liberi a contesti urbani organizzati e dotati delle relative necessarie infrastrutture e opere di urbanizzazione.

Il Piano degli Interventi suddivide le zone di espansione in ZTO C se di futura urbanizzazione residenziale, in ZTO D se riferite a futuri insediamenti produttivi, in ZTO C denominate *PUA in corso di attuazione* qualora siano aree assoggettate a piani approvati e convenzionati con opere in corso di realizzazione o completate.

Per queste ultime, qualora il piano attuativo sia stato attuato, si rende necessaria una riclassificazione come zone di completamento al fine di dare corso alla loro gestione secondo la disciplina urbanistico-edilizia della città "consolidata".

Al fine di tale riclassificazione si intendono PUA attuati qualora sussistano le seguenti condizioni:

- la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione, attestata da regolare collaudo approvato;
- l'edificazione soddisfi i parametri dell'art. 2, lettera B) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

La riclassificazione in zone di completamento riconurrà la riconosciuta situazione urbanistico-edilizia in zone ZTO B se l'ambito ha una prevalenza residenziale, in ZTO D di completamento se l'ambito interessa attività produttive.

Tale riclassificazione si realizza mediante apposita variante parziale al Piano degli Interventi.

Il procedimento di variante parziale al Piano degli Interventi

L'iter di approvazione della variante prevede, ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, che:

1. il Sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del Comune nel corso di un apposito consiglio comunale.
2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.